VITTORIO EMANUELE II.

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme

ECC. ECC. ECC.

Visto il progetto di Legge portante modificazioni alla legge 18 Novembre 1850 concernente la Tariffa postale, abbiamo determinato e determiniamo quanto segue:

Articolo unico

Il Vostro Ministro Segretario di Stato per gli affari Esteri è autorizzato a presentare al Parlamento Nazionale il progetto di Legge che contiene alcune modificazioni ed aggiunte alla legge del 18 Novembre 1850 sulla Tariffa Postale, ed a sostenerne la discussione.

Dat in Torino addì 26 Gennajo 1854

Vittorio Emanuele

Deboruile

Registrato al Ministero dell'Estero a Carte 68, Registro XV. atti Pubblici

G. Trofsi

958

N.° 50.

Progetto di legge

per modificazioni ed aggiunte alla legge

18. Novembre 1850.

sulla Tariffa postale

Signori Deputati,

La legge 16. Novembre 1850. fu la prima riforma nel servizio delle Poste, e l'unica che desideratissima in siffatta materia, preoccupasse gli animi in ordine alla sua opportunità.

Noi ricordiamo in qual modo questa legge fosse combattuta, rammentiamo tuttora gli argomenti rilevantissimi che tanto in favor di essa quanto per la sua rejezione si pronunciarono. Non si metteva in dubbio la bontà del sistema di modiche tasse sulle corrispondenze, si ammetteva il beneficio morale ed economico, che dallo stesso ne doveva derivare, l'operato di altre Nazioni serviva ad un tempo di esempio, e di stimolo, la necessità spingeva sia per l'elevazione delle tariffe nostre non più in armonia con quello spirito di libertà su cui le instituzioni nostre si informavano, sia per le Convenzioni che stavano per istipularsi con paesi dove la diminuzione delle tasse era di già in vigore, ma tuttavia gli spiriti si peritavano riguardo all'introduzione di una riforma per la quale allegerendosi un'imposta ordinaria presso di noi, e resa tollerabile dall'abitudine

si andava a scemare un prodotto di rilievo alla pubblica finanza, cui era piuttosto necessario di venire in ajuto anzichè di ritoglierne o di assottigliarne le entrate.

Le condizioni però dello stato nostro finanziario, il bisogno di ricorrere a straordinarie gravezze per ristabilirne l'equilibrio, non furono obbiezioni tali che non fossero superate dai raziocinii di coloro che nell'abbassamento delle tasse riconoscevano un principio di giustizia per un più equo riparto di questa imposta, una necessità dei tempi, ed un superiore vantaggio pel bene morale che ne sarebbe conseguito, e che dalla mitezza della tariffa argomentavano ad un correlativo aumento di corrispondenze, se non da compensare, almeno da ridurre a minimi e non calcolabili proporzioni il sacrificio che si imponeva al tesoro. E se male i medesimi si opposero, giacchè il fatto venne a confermare pienamente l'opinione ch'eglino in appoggio della legge manifestarono.

La Commissione incaricata dello studio delle leggi postali, e per essa il Ministero, stabiliva i suoi calcoli sulla base d'una perdita del 42. per 0/0. e d'un incremento epistolare del 10. per 0/0 annuale da riuscire

in sette zone era calcolata solo pel movimento epistolare interno a cent. 40. come alcuni lo dissero, od a cent. 30. qualmente lo suppose la Commissione incaricata del progetto di legge ne consegue un numero di lettere assai superiore del terzo di ciò che era prima della promulgazione del nuovo sistema postale.

Oltre l'incremento epistolare è notevole pur quello dei vaglia postali e dei giornali. I vaglia postali di cui la tariffa venne ridotta dal cinque all'1. per %, profittarono piuttosto che all'Erario, immensamente al movimento dei valori.

Nel 1850. furono dalla Posta ricevute e consegnate mediante vaglia L. 1791,124,99.

Nel 1853. si raggiunse la cospicua cifra di - - - - - - - - - - " £ 6,295,125,55.

I giornali, e calcolati semplicemente quelli che passarono in affrancamento presso la Direzione di Torino, furono

nel 1850.	per un numero di copie di	3,274,927.
" 1851.	"	3,971,684.
" 1852	"	4,847,650.
" 1853.	"	5,263,908.

Da questa rapida esposizione e dal quadro che a maggiore vostra cognizione vi si sottomette, o signori, voi riconoscerete che gli effetti di questa riforma non solo giustificarono le nostre previsioni, ma esempio notevole nella materia

alla fine di un quinquennio ad una perdita non maggiore di L. 275,983. Il Parlamento tenendo a calcolo i risultati ottenuti presso quelle nazioni che ci precedettero in tale riforma fu d'avviso che il sacrificio non avrebbe dovuto oltrepassare la metà di detta somma, e dietro tale fiducia si aderiva alla legge.

Nell'anno 1850. il prodotto postale fu di Lire 2,939,517.62.

Nel 1851. epoca in cui ebbe principio la legge se ne realizzò la rendita in L. 2,691,487,32. quindi L. 248,050,30. in meno che non è una perdita del 9. per %.

Nell'anno 1852. il prodotto arrivò a Lire 2,970,840,93. epperciò col vantaggio su quello del 1850. di Lire 31,323,31.

L'anno 1853. non è compiutamente conosciuto si hanno però certi i risultati a tutto il mese di Novembre, facendo un calcolo approssimativo pel mese di Dicembre si avrà un totale di rendita per Lire 3,158,596,38. quindi un aumento a profitto delle Finanze di altre L. 219/m. Quest'aumento ci chiarisce quale debbe essere stato quello sulle lettere, mentre fatto riflesso che non solo le tariffe interne furono diminuite, ma bensì e per la più parte quelle sulle corrispondenze d'invio estero stante le convenzioni in questi ultimi anni stipulate ed eseguite, e che la media delle antiche tasse distinte

superarono di gran lunga ogni concepita speranza; ed è ben con lieto animo che io il dico, perchè un siffatto risultato, se è di buon augurio per le finanze nostre, assai più lo è per le interne condizioni del paese, siccome non dubbia prova del suo morale e civile progresso.

Questa legge attagliata alle esigenze nostre, ha però qualche difetto in alcune parziali sue disposizioni, che dall'esperienza di tre anni ci furono dimostrate non troppo corrispondere al concetto che ce ne eravamo formato allorchè ci siamo indotti ad adottarle. Si desiderarono nella legge quelle agevolezze, che punto non alterassero il servizio postale nè si vollero gravezze che cadendo sullo stesso servizio, riuscissero di disagio o di danno al Pubblico. Quindi è che mancato l'intento o per deficienza o per incoerenza di analoghe prescrizioni, ne viene al Governo, che sorveglia al buon andamento delle Amministrazioni, l'obbligo di apportarvi il necessario riparo.

L'Articolo 2.° della legge parla delle lettere giunte a destino, e non fa alcun cenno di quelle non poche, le quali sono ridomandate dai mittenti.

A prima giunta il silenzio sembra giustificato dalla considerazione che le lettere non dovrebbero essere postali se non quando avessero avuto il naturale loro corso, ma se ci facciamo a riflettere che la tassa sulle corrispondenze s'impone anche per riflessione

delle spese che dal loro movimento sul Governo ricadono, che il restituire una lettera, gettata nella buca, è d'un vero dispendio per carta per istampe, e pel personale che vi si applica, stante le molteplici ed intricate formalità che vi si vogliono di ricerche, di ricognizioni, di processi verbali etc, e che infine l'essere gratuita la restituzione di queste lettere è causa che frequentemente le ne addimandino con vera perdita di tempo oltremodo prezioso al servizio, noi ci convinceremo della ragionevolezza ed utilità d'assoggettare anche queste lettere ad una tassa, siccome quella che può servir di compenso a quanto l'Amm.ne dee aggiungere di fatica e di spesa riguardo alle medesime.

L'Art. 8. determina il peso delle lettere e distingue con ampia larghezza la lettera semplice da quella di peso e sua progressione; questa scala che venne ammessa onde semplificare la progressione del peso, diminuendone i gradi nella pratica non presentò neppure quelle agevolezze d'operazioni postali che si speravano, inutile perciò pel maneggio delle lettere, ed irrazionale nel suo disposto, è mestieri che la scala della progressione del peso abbia a conciliarsi colla giustizia e colle esigenze del servizio, attesochè nello stato attuale una lettera è semplice al peso di sette grammi e cinque decigrammi, ma al più pieno

aumento viene tassata al pari di una lettera di quasi triplo peso cioè di ventigramma; e la quadrupla tassa colpisce la lettera di soli grammi ventuno non altrimenti che quella di grammi sessanta.

La nuova scala che vi si propone, o Signori, è stabilita su più regolari proporzioni, ravvicina le cifre delle varie categorie ed agevola la formazione dei pieghi per modo, che la tassa diminuisca progressivamente col crescere del peso.

L'Art.lo 9. della legge determina che le lettere da, o per l'estero, oltre la tassa interna, abbiano ad andar soggette ai diritti dipendenti dalle apposite Convenzioni coi Governi stranieri.

Con questa disposizione si è voluto distinguere astrattamente, le tasse che colpiscono tali lettere, onde dimostrare che le medesime si partono in due diritti, cioè quelli per la percorrenza estera, e quelli per l'interno; ma l'Articolo così concepito lascia un forte dubbio se le due tasse debbansi distintamente pagare, o per meglio dire se la tassa interna sia sempre obbligatoria oltre la estera, laddove il vero si è che esistendo convenzioni, le due tasse assieme si confondono, e non esistendovene, la tassa interna è la sola che vien pagata in paese.

Oltre alla maggior chiarezza di redazione che si conseguirebbe mercè un'analoga correzione dell'Articolo, è necessario di riempire pure la lacuna

nel medesimo esistente, giacchè nell'attuale sua forma esso non comprende che il caso in cui lo scambio delle corrispondenze vien regolato dalle Convenzioni Postali. È ben vero che raramente avviene che governi limitrofi od intermedii non si accordino sulle basi d'un reciproco ed amichevole trattamento epistolare, essendo universalmente riconosciuti i benefizii economici e morali che ne derivano; ma potendo pure accadere per istraordinarie cause che non vi siano convenzioni, o che queste toccato il loro termine, non siano rinnovate, converrebbe che il Governo avesse nelle mani il mezzo appropriato ed istantaneo onde costringere ad un accordo quelle Potenze che vi si ritraessero.

Questo mezzo altrettanto facile quanto efficace si presenta appunto nella facoltà d'imporre maggiori tasse sulle lettere; ma siccome il medesimo sta nella competenza del Potere legislativo, poichè trattasi di stabilire un'imposta, il Ministero nell'impossibilità d'indicare con precisione quale dovrebbe essere la tassa variando questa col variare delle circostanze e dei paesi con cui nasce dissenso, ha creduto di ricorrere ad un temperamento, mercè il quale questa facoltà sia ristretta a determinati limiti.

L'Articolo 14. tratta del valore dei francobolli, e prescrive che quando questo non corrisponda alla tassa devoluta per le lettere, debba il suo

compimento essere posto a carico dei destinatarii:
Diversa è la norma che si segue colle corrispondenze all'Estero, per le quali, onde evitare incagli di contabilità, fu e viene nelle Convenzioni stipulato che vada perduto quel franco bollo il cui montare non raggiunge la totalità della tassa della lettera.
Questa disposizione, che diventa legislativa stante la presentazione e l'accettazione per opera del Parlamento di trattati postali sarebbe opportuno fosse anche introdotta nella legge generale della tariffa a scanso di qualsiasi equivoco o mala interpretazione.

Coll'Art. 20. viene determinata la tassa sulle circolari a stampa, avvisi di nascita, di matrimonio etc.

Alla promulgazione della legge questa tassa mosse vive e replicate querele sia per la sua elevatezza, sia perchè la medesima ben di leggieri viene ragguagliata al valore d'una lettera, se lo stampato contiene oltre la firma altra qualsiasi parola di scritto a mano, nella Camera stessa se ne fecero rappresentanze come di una disposizione gravosa al Pubblico ed avversa a quei principii di libertà e di larghezza che la legge inspiravano.

Proponeva il Governo la tassa di centesimi 5. per le circolari a stampa, avvisi etc quando affrancati, e la tassa di cent. 10. se gettate semplicemente nella buca: Nella discussione parlamentare si volle

vedere una similitudine fra le circolari e le lettere, e considerando che queste non godono della tassa di centesimi cinque se non allora quando sono distribuite nello stesso circondario d'origine, si è creduto che un eguale trattamento dovesse farsi alle circolari di cui sopra.

La differenza però è rilevantissima a questo riguardo sia per la natura di essi stampati, sia pel modo con cui sono consegnati alla posta, come lo prova l'obbligo che si imponeva dell'affrancamento per godere della tassa di favore, dal che ne seguì che stabilita una tassa permanente di cent. 10. divenne inutile l'Art. 27. di dta legge che questa tassa fissava solo per le circolari non affrancate.

Riguardo allo scritto che fu concesso per una semplice firma, l'esperienza dimostrò che la più parte delle circolari di Commercio sono tolte dal godimento di questa tassa portando le stesse per necessità il nome di un corrispondente, una data, una cifra che non possono antivedersi perchè più spesso dipendono dalla posizione commerciale della giornata.

Dalle premesse osservazioni risulta che l'Articolo dee emendarsi nel senso che

si sostituisca al diritto fisso di centesimi dieci, quello di centesimi cinque per l'affrancamento degli stampati di cui è discorso, e si conservi la stessa agevolezza quand'anche, oltre la firma vi fosse qualche parola di manoscritto che essenzialmente non mutasse il carattere di una Circolare.

Viene per ultimo il trasporto dei plichi di carte manoscritte che l'Art.lo 21. della legge colpisce colla metà del diritto stabilito per le lettere.

Fu proposta questa tassa in considerazione della diminuzione della tariffa sulle corrispondenze, mentre che il diritto della metà della tassa di una lettera coll'attuale tariffa, è minore di quello che lo era nell'antica col semplice terzo.

Ma notatosi poscia che questi trasporti a vece di aumentare, come avviene per le lettere giornalmente decrescono, e vittosene il motivo nel non essere i medesimi di assoluta ragione del Governo, come quelli che possono essere eseguiti pure da vetture private, ne viene di conseguenza richiedersi un abbassamento di tassa onde sia a tutti utile l'usare la posta per l'invio di queste Carte.

Varia fu la tassa che s'imponeva sui plichi di carte manoscritte; grave un tempo, sensibilmente si ridusse ed infine per le SS. RR. Patenti del 30. Aprile 1844. fu stabilita nel terzo di quella delle

lettere. Il Ministero crede che si possa richiamare in vigore questa disposizione, ma sul riflesso che la tassa delle lettere è lieve a fronte di quello che lo era, e che importa al Governo di favorire, e promuovere quanto possibile l'affrancamento obbligatorio affine di scemare quell'abbondanza di rifiuti che pregiudica l'Amm.ne delle Poste nel suo servizio e l'Erario, desidererebbe che questa tassa di favore non avesse luogo che pei plichi preventivamente affrancati, rimanendo il diritto della metà della tassa d'una lettera per quelli che mancassero d'affrancamento.

Questo sono le variazioni e modificazioni alla legge 18. Novembre 1850. che raccolte in un progetto di legge d'ordine di S. M. io ho l'onore di proporre alla vostra sanzione, o Signori.

Vorrei certo che i tempi volgessero più propizii per le Finanze nostre, che rifiutando in questo caso le restrizioni, proporrei al Parlamento di entrar nella via di più grandi larghezze nei trasporti postali; onde così porgere ad ogni classe di persone rapidi modi e facili misure per la trasmissione e lo scambio del pensiero e degli affetti, non meno che per la trattazione degli affari onde si preoccupa il civile consorzio, ma la prudenza e le necessità del momento c'impongono di andare a ritento e di procedar cauti per non

Dover poscia lamentare effetti che siano in opposizione cogli attuali nostri bisogni?

Lo scopo che intanto il Ministero si prefigge può comprendersi in due capi, cioè d'imporre a beneficio dell'Erario in quei casi in cui l'imposta non torna ad incaglio per la libera azione del Pubblico, ed allegerire in conseguenza quelle tasse che restringendo la medesima, ne rendono meno speditive e men facili le sue svariate applicazioni.

Quando le disposizioni che vi sono date in esame o Signori, raggiungano come ne ho confidenza il proposto fine, io spero che voi nella saviezza vostra sarete per sancirle con un voto di approvazione.

Progetto di legge

Vittorio Emanuele II.

Sono abrogati gli Articoli 2. 8. 9. 14. 20 e 21. della legge del 18. Novembre 1850. e vi vengono sostituiti i seguenti con effetto dal 1° Luglio 1854.

Art. 2° della legge	Art. 2° del Progetto
La lettera semplice spedita da un luogo all'altro qualsiasi dei Ro. Stati continentali e d'oltre mare è aggettata alla tassa uniforme di venti centesimi.	La lettera semplice spedita da un luogo ad altro qualsiasi dei Ro. Stati continentali e d'oltre mare è aggettata alla tassa uniforme di venti centesimi.

Fe

Art. 8.° della Legge

Le lettere di peso, ossiano i pieghi, sono tassati a seconda della progressione seguente, cioè:

Da oltre 7. grammi e 5. decigrammi alli 20. grammi inclusivamente, due volte la tassa della lettera semplice; da oltre i grammi 20. alli 60. inclusivamente, quattro volte la tassa della lettera semplice.

Da oltre i grammi 60. ai 100. inclusivamente sei volte la tassa.

Da oltre i grammi 100. ad ulterior peso, per ogni 50. grammi, due volte la detta tassa in aggiunta.

Art. 9.° della Legge

Le lettere da e per l'estero, oltre la tassa interna, vanno soggette ai diritti dipendenti dalle apposite Convenzioni coi Governi stranieri.

Le lettere che ridomandate dal mittente gli venissero mediante le prescritte formalità restituite, sono assoggettate alla tassa come se avessero avuto corso nei RR. Stati.

Art. 8.° del progetto

Le lettere di peso, ossiano i pieghi, sono tassati a seconda della progressione seguente, cioè:

Da oltre i grammi 7. e 5. decigramma ai 16. inclusivamente due volte; da oltre i grammi 16. ai 25. inclusivamente tre volte; da oltre i grammi 25. ai 40. inclusivamente quattro volte; da oltre i grammi 40. ai 60, cinque volte la tassa della lettera semplice.

Da oltre i grammi 60. si aggiunge una volta la tassa della lettera semplice per ogni 25. grammi o frazione di 25. grammi.

Art. 9.° del progetto

Le lettere da e per l'estero vanno soggette ai diritti dipendenti dalle apposite Convenzioni coi Governi stranieri.

Riguardo alle lettere da e per i paesi esteri coi quali non esistono

Art. 14. della legge

Allorchè il montare del franco bollo apposto ad una lettera o piego non corrisponde a quello della tassa in ragione di distanza e di peso, il compimento del medesimo viene messo a carico del destinatario il quale è tenuto a soddisfarlo in danaro.

Art. 20. della legge

Le circolari, gli avvisi di nascita, di matrimonio e di decesso, gli inviti e le partecipazioni qualsiansi non manoscritti, anche con firma manoscritta, purchè affrancati, che non eccedono in grandezza la

convenzioni, il Governo è autorizzato ad assoggettarle secondo le circostanze ad una tassa superiore a quella fissata per l'interno, purchè non ecceda il doppio della medesima.

Art. 14. del progetto

Allorchè il montare del franco bollo apposto ad una lettera o piego non corrisponde a quello della tassa in ragione di distanza e di peso, il compimento del medesimo viene messo a carico del destinatario il quale è tenuto a soddisfarlo in danaro.

Andrà perduto pei mittenti il valore dei francobolli, che secondo le Convenzioni, possano essere applicati sulle corrispondenze dirette all'estero quando lo stesso valore non bastasse a soddisfare pienamente i diritti dovuti per le medesime.

Art. 20. del progetto

Le circolari, gli avvisi di nascita di matrimonio, di decesso, gli inviti e le partecipazioni qualsiansi non manoscritti, anche con firma manoscritta, purchè affrancati, che non eccedono la dimensione di 11. decimetri quadrati

dimensione di 11. decimetri quadrati e piegati in modo da poterli riconoscere, sono assoggettati ad un diritto fisso di 10. centesimi cadun foglio per qualunque destinazione dell' interno dei RR. Stati, a riserva di quelli da distribuirsi nell' Uffizio stesso in cui vennero impostati, nel qual caso anche senza la condizione dell' affrancamento non sono assoggettati che al diritto di 5. centesimi cadun foglio.

Art. 21. della Legge

I plichi di carte manoscritte destinati per l'interno sono assoggettati tanto in tassa che in affrancamento alla metà del diritto stabilito per le lettere, con la stessa progressione di peso, purchè siano sotto fascia e con la sola lettera in accompagnamento aperta, unitavi per modo da poter essere facilmente riconosciuta.

Però il diritto

e piegati in modo da poterli riconoscere, sono assoggettati ad un diritto fisso di 5. cent. per cadun esemplare per qualunque destinazione dei Regii Stati a riserva di quelli da distribuirsi nell' Uffizio stesso in cui vennero impostati, nel qual caso anche senza la condizione dell' affrancamento non sono assoggettati che al diritto di 5. centesimi cadun foglio.

Sono ammessi a godere della stessa agevolezza le circolari e gli avvisi suddetti anche quando oltre la firma, sportino inscritta a mano l'indicazione di un giorno, di una o più cifre, di un nome di viaggiatore, di un indirizzo, per cui non cessino d'aver essenzialmente il carattere di circolari o di avvisi non manoscritti.

Art. 21. del progetto

I plichi di carte manoscritte destinati per l'interno, sotto fascia con la sola lettera d'accompagnamento, aperta ed unitavi in modo da poter essere facilmente riconosciuta, sono assoggettati in affrancamento al terzo, ed in tassa alla metà del diritto stabilito per le lettere colla stessa progressione di peso.

di un plico non può essere inferiore a quello di una lettera semplice.

Però il diritto d'affrancamento d'un plico non può mai essere inferiore a quello di una lettera semplice.

Vellati

SESSIONE 1853-54 N.° 50-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

COSTA, ARCONATI, PEYRONE, COLLI, MONTICELLI, RAVINA, BUTTINI,

sul progetto di legge presentato dal Ministro dell'Estero nella tornata delli 8 febbraio 1854.

Modificazioni ed aggiunte alla legge 18 novembre 1850 sulla Tariffa postale.

TORNATA DELLI 14 MARZO 1854

SIGNORI,

Di tutte le riforme finanziarie operate in questi ultimi anni, quella che maggiormente soddisfece alle speranze concette da chi la proponeva ed adottava fu senza dubbio la riforma della Tariffa Postale. Il Ministro degli Affari Esteri nel proporvi alcune modificazioni ed aggiunte, che l'esperienza sembrava suggerire, alla legge 18 novembre 1850, produceva le cifre atte a far meglio conoscere l'aumento di entrata in questo ramo della pubblica Finanza, aumento che accenna di voler continuare, giacchè pel mese di gennaio del corrente anno nella sola Direzione di Torino furono introitate L. 6,000 di più che nel mese corrispondente dell'anno scorso.

Mossa da così lieto risultamento la vostra Commissione, prima di addentrarsi nell'esame di questo progetto di legge, volle accertarsi se mai si dovesse credere giunto il momento di aggiungere

(50-A) altri passi a quelli già fatti in questa via di utili riforme. A tale riguardo di due quistioni occupavasi essa principalmente. In primo luogo della posizione di moltissimi Comuni, i quali, per essere privi d'uffici postali, debbono sottostare a una spesa per far togliere o portare ai più vicini uffici postali le lettere e i plichi, spesa dalla quale dovrebbero essere esonerati; secondariamente, se non fosse il caso, onde maggiormente diffondere l'uso de' franco-bolli, di fissare una diversa tassa tra le lettere in quel modo affrancate e quelle non affrancate, minore per le prime che per le seconde. Giustizia ed eguaglianza vorrebbero che, mentre nelle principali città dello Stato le lettere sono portate senza aumento di tassa al domicilio del destinatario dai porta-lettere, non vi fosse nella massima parte dei Comuni rurali ritardo e maggiore spesa per le corrispondenze, per cui in molti luoghi, anche vicini ai grandi centri di popolazione, le lettere impiegano parecchi giorni onde percorrere brevissime distanze, e costano poi una seconda tassa sia che essa venga pagata dai destinatari o mittenti, sia che venga sopportata dalle Comuni o Provincie (1). Il più acconcio e forse unico mezzo per togliere quest'ingiustizia è l'istituzione dei *fattorini rurali* a spese dello Stato, come si pratica presso altre nazioni. Ma gli studi accurati fatti a questo riguardo dall'Amministrazione delle Poste fanno giungere a circa un milione di annue lire la spesa che sarebbe necessaria per questi fattorini rurali. Nello stato d'angustia in cui versano oggi le pubbliche Finanze poteva e doveva la vostra Commissione proporre che esse fossero gravate di somma così ingente? Arroge che, a parere di taluno, questa quistione sarebbe assai più opportunamente trattata nella discussione del Bilancio. Quindi gli è con rammarico che la Commissione non osa proporvi una misura d'altronde giusta, giacchè sotto questo aspetto tenderebbe a rendere uguale il trattamento dell'abitante dei minori villaggi a quello di cui già gode chi abita nelle città più popolose.

Per ciò che riflette i franco-bolli due opinioni trovavansi in presenza. L'una, voleva ridurre il valore del franco-bollo della lettera semplice a cent. 15, e portare la tassa della lettera semplice non

(1) Le due Provincie di Saluzzo e Pinerolo spendevano fino a questi ultimi tempi annue L. 200 ciascuna pel trasporto delle corrispondenze.

affrancata a cent. 25. L'altra proponeva che, mantenuta la tassa attuale di cent. 20 per la lettera semplice affrancata, fosse poi soggetta a una sovratassa di cent. 10 la lettera non affrancata. Ma gli inconvenienti che si temevano dai due sistemi additati non permettevano alla Commissione di adottarne veruno. Diffatti, entrambi rendevano eccessiva la tassa delle lettere non affrancate, specialmente per i luoghi assai vicini e per i quali è già grave la tassa attuale; entrambi accrescevano il numero dei rifiuti, dimenticavano la tassa per le lettere distribuite dallo stesso uffizio che le riceve, e finalmente non presentavano per la Finanza una fondata speranza d'accrescimento nell'entrata; giacchè nel primo sistema, supponendo anche che la metà delle lettere fosse coperta dal franco-bollo, non si avrebbe neppure, con un numero di lettere uguale all'attuale, l'introito che ora si ha, e ciò a cagione della maggior perdita sui rifiuti; nel secondo poi si andrebbe forse contro lo scopo che si proponevano Parlamento e Governo nello stabilire una diminuzione della tassa delle lettere. A queste ragioni altra ne aggiungeva la speranza, che senza nulla innovare si sarebbe gradatamente ottenuto di diffondere l'uso dei franco-bolli, come dimostra l'introito progressivo che se ne ricavò nello scorso triennio (1), e che si farebbe forse maggiore se, ad imitazione di altre nazioni, allorquando una lettera è presentata all'affrancazione, l'impiegato, dopo averla munita di franco-bollo, la rendesse al mittente onde questi la gettasse nella buca. (50-A)

Limitossi pertanto, o Signori, la vostra Commissione ad esaminare quelle modificazioni ed aggiunte che il Ministero vi proponeva, e che essa crede utile l'adottare per le ragioni che si diranno.

Art. 2. L'aggiunta che si propone all'articolo 2 s'appoggia sulle intricate e lunghe formalità, d'altronde giuste, che sono necessarie perchè venga restituita al mittente la lettera da lui ridomandata. Il mittente che vuol riavere una lettera

(1) Valore dei francobolli smaltiti nell'ultimo triennio	1851	L.	48,950	20
	1852	»	81,096	95
	1853	»	127,415	05
Valore dei rifiuti nello stesso periodo . . .	1851	L.	48,008	82
	1852	»	60,685	33
	1853	»	49,686	»

rivolgesi al Direttore Divisionario, il quale domanda prima una esatta descrizione di essa, ordina poscia al Direttore degli arrivi e partenze di far cercare e portargli la lettera, la quale (riconosciuta conforme al vero la descrizione) è aperta, soltanto onde riconoscerne la firma, alla presenza di due testimonii e dell'Ispettore o Verificatore. Si stende quindi apposito processo verbale che viene sottoscritto dal mittente, dai testimonii, dal Direttore e dall' Ispettore o Verificatore, e finalmente la lettera è consegnata, non senza che il richiedente ne lasci opportuna ricevuta. Ognun vede quanto spreco si fa di tempo, fatica, e carta; sarà dunque riconosciuta giusta la proposta. Nè forte può dirsi la tassa, poichè per la lettera, il cui ritiro dal corso è importante, nessuno si lagnerà di dovere spendere alcuni centesimi, ma forse quella stessa piccolissima somma tratterrà dal ridomandare una lettera colui, che lo facesse senza una assoluta necessità.

Si dice in quest' aggiunta *corso ne' RR. Stati*, onde il richiedente paghi bensì come se la lettera avesse avuto corso, ma soltanto nello Stato, non già nei paesi esteri, non essendo conveniente che per una lettera diretta, p. es. all'America, il mittente ridomandandola, debba pagare l'intiera tassa fino alla destinazione, quando la massima parte della tassa sarebbe dovuta a uno Stato Estero il quale per la lettera ridomandata nello Stato Sardo nulla fa e nulla deve percepire; e quando d' altra parte le formalità per riavere una lettera sono le stesse, abbia essa dovuto aver corso nello Stato nostro o all'Estero.

Art. 8. La nuova scala, o progressione del peso, per fissare la tassa che ora si propone, riunisce le due qualità di ragionevolezza e di equità, che sembrano mancare in quella portata dalla legge 18 novembre. Basti un esempio. La lettera di grammi 21 paga attualmente centesimi 80 da un uffizio Postale ad un altro, e 80 centesimi paga pure la lettera di grammi 60, cioè di quasi triplo peso; mentre con la proposta modificazione la lettera di grammi 21 pagherebbe centesimi 60, e quella di 60 grammi verrebbe a

pagare centesimi 100 con progressione evidentemente più razionale. (50-A)

Art. 9. Il primo alinea dell'articolo 9 del progetto, è redatto con maggior precisione e chiarezza, giacchè le parole *oltre la tassa interna* sono inutili, mentre si stabilisce, che le lettere da e per l'estero vadano soggette ai diritti portati dalle convenzioni, nei quali diritti è già compresa la tassa interna. Coll'aggiunta del secondo alinea il Governo domanda l'autorizzazione di assoggettare le lettere da e per paesi con i quali non esistono convenzioni, ad una maggior tassa, che però non ecceda il doppio della tassa interna. La Commissione non crede doversi negare al Governo questa facoltà, certa che esso non ne abuserà a danno dei Governati, e che la stessa potrà essere utile per indurre a conchiudere convenzioni con noi, quei Governi esteri che ancora non ne hanno.

Art. 14. L'alinea che si propone di aggiungere a quest'articolo, ha già forza di legge essendo inserito nelle convenzioni postali sancite dal Potere Legislativo. S'inserirebbe ora nella legge 18 novembre onde porla in armonia con quelle convenzioni.

Art. 20. Quest'articolo della legge 18 novembre, stabilisce che le circolari, inviti, ecc. non manoscritti, anche con firma manoscritta, pagheranno purchè affrancati centesimi 10 pel corso in tutto lo Stato, e centesimi 5, se saranno distribuiti dall'ufficio stesso in cui vennero impostati; ma l'articolo 27 stabilisce per gli stessi stampati pure cent. 10, quando non sono affrancati; sembra perciò che bene non concordino quei due articoli. Quindi è proposta la modificazione che riduce a 5 quei 10 centesimi per gli stampati che saranno affrancati.

La Commissione (benchè osservi non proporsi ancora la diminuzione di tassa per le lettere affrancate) pure credette potersi fissare per essi una minor tassa allorchè vengono affrancati, attesa la grande differenza che passa tra quei stampati e le lettere.

Art. 21. Un fatto, che potrebbe forse provare essere troppo alta

la tassa per le carte manoscritte, è il continuo decrescimento che si nota nel trasporto delle stesse. Può quindi parere conveniente il diminuire la tassa di questi plichi, almeno allorchè sono affrancati, e la Commissione non si periterebbe a proporre una riduzione anche maggiore di quella proposta dal Ministero, se non si avesse a temere, che atteso l'aumento prodotto nella quantità di questi plichi dalla diminuzione della tassa, avesse a venire il caso di dover limitare il peso dei plichi stessi. Limitando dunque la riduzione dalla metà al terzo del diritto per questi plichi affrancati, vi ha luogo a sperare, che anche questa parte dei redditi postali si mostrerà, come le altre, in progressione ascendente. Una seconda agevolezza contiene il nuovo articolo 21 proposto, la quale consiste nel ridurre ai soli plichi affrancati la disposizione che stabiliva non potere ogni plico, affrancato o no, pagar meno del diritto pagato da una lettera semplice.

Art. 28. Alle accennate modificazioni un' altra crede la vostra Commissione essere utile l'aggiungerne, modificazione accettata dal Governo. L' articolo 28 della legge 18 novembre dispone che i giornali stampati da e per l' Estero siano soggetti ai diritti fissati dalle convenzioni, *oltre al diritto di bollo devoluto al Regio Demanio, riguardo a quelli a destinazione dei Regii Stati predetti.* Siccome le convenzioni postali già sancite non ammettono questo diritto di bollo, il cui provento è caduto a poche centinaia di lire, e che è sopportato ora quasi in totalità da' giornali italiani; così sembrerebbe cosa opportuna l'abolirlo in massima, lasciando però al Governo del Re la facoltà di stabilirlo sui giornali politici provenienti da Stati Esteri, con che tale diritto di bollo non possa mai essere maggiore di quello che nei Stati medesimi fosse stabilito sui periodici Sardi.

La Commissione si lusinga che utile ed equa vorrete trovare questa misura, mentre il proprio vantaggio può suggerire ai Governi Esteri di astenersi dall' imporre un dritto di bollo sui nostri giornali, e ove nol facciano, il Governo del Re ha, con questa autorizzazione, il mezzo di

trattare i giornali di quelli Stati nel modo stesso, col quale saranno trattati i nostri. (50-A)

Ho quindi l'onore, o Signori, a nome della vostra Commissione di proporvi l'adozione del progetto di legge presentato dal Governo, con l'aggiunta della modificazione accennata all'articolo 28.

PROGETTO DI LEGGE

VITTORIO EMANUELE II.

ECC. ECC. ECC.

Sono abrogati gli articoli 2, 8, 9, 14, 20 e 21 della legge del 18 novembre 1850 e vi vengono sostituiti i seguenti con effetto dal 1.° luglio 1854.

ART. 2 DELLA LEGGE.

La lettera semplice spedita da un luogo all'altro qualsiasi dei R. Stati continentali o d'oltre mare, è assoggettata alla tassa uniforme di *venti centesimi.*

ART. 8 DELLA LEGGE.

Le lettere di peso, ossiano i pieghi sono tassati a seconda della progressione seguente, cioè:

Da oltre 7 grammi e 5 decigrammi alli 20 grammi inclusivamente, due volte la tassa della lettera semplice; da oltre i grammi 20 alli 60 inclusivamente, quattro volte la tassa della lettera semplice.

Da oltre i grammi 60 ai 100 inclusivamente sei volte la tassa.

Da oltre i grammi 100 ad ulterior peso, per ogni 50 grammi, due volte la detta tassa in aggiunta.

ART. 9 DELLA LEGGE.

Le lettere da e per l'estero, oltre la tassa interna, vanno soggette ai diritti dipendenti dalle apposite convenzioni coi Governi stranieri.

ART. 2 ~~DEL PROGETTO.~~

La lettera semplice spedita da un luogo ad altro qualsiasi dei R. Stati continentali e d'oltre mare, è assoggettata alla tassa uniforme di *venti centesimi.*

Le lettere che ridomandate dal mittente gli venissero mediante le prescritte formalità restituite, sono assoggettate alla tassa come se avessero avuto corso nei R. Stati.

ART. 8 ~~DEL PROGETTO.~~

Le lettere di peso, ossiano i pieghi, sono tassati a seconda della progressione seguente, cioè;

Da oltre i grammi 7 e 5 decigrammi ai 16 inclusivamente due volte; da oltre i grammi 16 ai 25 inclusivamente tre volte; da oltre i grammi 25 ai 40 inclusivamente quattro volte; da oltre i grammi 40 ai 60, cinque volte la tassa della lettera semplice.

Da oltre i grammi 60 si aggiunge una volta la tassa della lettera semplice per ogni 25 grammi o frazione di 25 grammi.

ART. 9 ~~DEL PROGETTO.~~

Le lettere da e per l'estero vanno soggette ai diritti dipendenti dalle apposite convenzioni coi Governi stranieri.

ART. 14 DELLA LEGGE.

Allorchè il montare del franco-bollo apposto ad una lettera o piego non corrisponde a quello della tassa in ragione di distanza e di peso, il compimento del medesimo viene messo a carico del destinatario, il quale è tenuto a soddisfarlo in danaro.

ART. 20 DELLA LEGGE.

Le circolari, gli avvisi di nascita, di matrimonio e di decesso, gli inviti e le partecipazioni qualsiansi non manoscritti, anche con firma manoscritta, purchè affrancati, che non eccedono in grandezza la dimensione di 11 decimetri quadrati e piegati in modo da potersi riconoscere, sono assoggettati ad un diritto fisso di 10 centesimi cadun foglio per qualunque destinazione dell'interno dei R. Stati, a riserva di quelli da distribuirsi nell'uffizio stesso in cui vennero impostati, nel qual caso, anche senza la condizione dell'affrancamento non sono assoggettati che al diritto di 5 centesimi cadun foglio.

Riguardo alle lettere da e per i paesi esteri coi quali non esistono convenzioni, il Governo è autorizzato ad assoggettarle secondo le circostanze ad una tassa superiore a quella fissata per l'interno, purchè non ecceda il doppio della medesima.

ART. 14 ~~DEL PROGETTO.~~

Allorchè il montare del franco-bollo apposto ad una lettera o piego non corrisponde a quello della tassa in ragione di distanza e di peso, il compimento del medesimo viene messo a carico del destinatario il quale è tenuto a soddisfarlo in danaro.

Andrà perduto pei mittenti il valore dei franco-bolli, che secondo le convenzioni, possano essere applicati sulle corrispondenze dirette all' estero, quando lo stesso valore non bastasse a soddisfare pienamente i diritti dovuti per le medesime.

ART. 20 ~~DEL PROGETTO.~~

Le circolari, gli avvisi di nascita, di matrimonio, di decesso, gli inviti e le partecipazioni qualsiansi non manoscritti, anche con firma manoscritta, purchè affrancati, che non eccedono la dimensione di 11 decimetri quadrati, e piegati in modo da potersi riconoscere, sono assoggettati ad un diritto fisso di 5 centesimi per cadun esemplare per qualunque destinazione dei Regi Stati, a riserva di quelli da distribuirsi nell'uffizio stesso in cui vennero impostati, nel qual caso anche senza la condizione dell' affrancamento, non sono assoggettati che al diritto di 5 centesimi cadun foglio.

Sono ammessi a godere della stessa agevolezza le circolari e gli avvisi suddetti anche quando, oltre la firma, portino inscritta a mano l'indicazione di un giorno, di una o più cifre, di un nome di viaggiatore, di un indirizzo, per cui non cessino d'aver

ART. 21 DELLA LEGGE.

I plichi di carte manoscritte destinati per l'interno sono assoggettati tanto in tassa che in affrancamento alla metà del diritto stabilito per le lettere, con la stessa progressione di peso, purchè siano sotto fascia e con la sola lettera in accompagnamento aperta, unitavi per modo da poter essere facilmente riconosciuta.

Però il diritto di un plico non può essere inferiore a quello d'una lettera semplice.

ART. 28 DELLA LEGGE.

I giornali, le gazzette e gli stampati diversi dei Regii Stati per l'Estero e viceversa, sono sottoposti ai diritti stabiliti dalle convenzioni coi paesi stranieri, oltre al diritto di bollo devoluto al Regio Demanio, riguardo a quelli a destinazione dei Regii Stati predetti.

essenzialmente il carattere di circolari o di avvisi non manoscritti.

ART. 21 ~~DEL PROGETTO.~~

I plichi di carte manoscritte [I campioni di merci] destinati per l'interno, sotto fascia con la sola lettera d'accompagnamento aperta ed unitavi in modo da poter essere facilmente riconosciuta, sono assoggettati in affrancamento al terzo, ed in tassa alla metà del diritto stabilito per le lettere colla stessa progressione di peso.

Però il diritto ~~d'affrancamento~~ di un plico non può mai essere inferiore a quello di una lettera semplice.

ART. 28 ~~PROPOSTO DALLA COMMISSIONE.~~

I giornali, le gazzette e gli stampati diversi dei Regii Stati per l'estero e viceversa, sono sottoposti ai diritti stabiliti dalle convenzioni coi paesi stranieri.

Il Governo del Re avrà la facoltà di stabilire un diritto di bollo sui giornali politici provenienti da Stati Esteri, ne' quali i periodici Sardi non ne vanno esenti. Questo diritto non potrà essere maggiore di quello stabilito ne' rispettivi Stati esteri sopra i periodici Sardi.

Art. 34.

~~Art.~~ I campioni di merci, destinati per l'interno, sotto fascia con la sola lettera d'accompagnamento, aperte ed unitavi in modo da poter essere facilmente riconosciute, sono assoggettati in affrancamento al terzo, ed in tassa alla metà del diritto stabilito per le lettere colla stessa progressione di peso. ~~MONTICELLI Relatore~~

Però il diritto di un campione di merci non può essere inferiore a quello d'una lettera semplice.

Approvato nella seduta del 16. Marzo 1854.
Pallavicino